

LIQ. CONTR. N° 4/2023

OGGETTO: DICHIARAZIONE
APERTURA
LIQ. CONTROLLATA

N. R.G. 11/2023
Procedimento Unitario



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Alberto Tetamo	Presidente
dott. Natalia Fiorello	Giudice est.
dott. Rodolfo Magri	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato da

EROS FANIGLIULO, (CF: FNGRSE70T29L219K), residente in Murello (CN) rappresentato e difeso in virtù di procura rilasciata su foglio separato datata 03/02/2023 dall'avv. Emanuela Gallo per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Premesso che:

il sig Fanigliulo ha avanzato proposta di Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, cui è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che il ricorrente è un debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione

economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;

- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

Rilevato che quanto alla misura dei redditi futuri indicati come attivo liquidabile, dati dalla retribuzione del lavoro subordinato del ricorrente nella misura eccedente l'importo delle spese necessarie per il sostentamento del proprio nucleo familiare (il sig Fanigliulo convive infatti more uxorio), occorre precisare quanto segue: il ricorrente, nel computo dell'importo mensile necessario al mantenimento della famiglia (euro 1935,00 per 12 mesi) , ha inserita un contributo di euro 450,00 per il pagamento della rata di mutuo gravante l'abitazione ove egli vive con la sua convivente; tale immobile però è in proprietà esclusiva della convivente del Fanigliulo; tale somma quindi non può essere computata in quanto il relativo pagamento si sostanzierebbe nel pagamento di un credito di altri, con indebita sottrazione di risorse ai creditori; conseguentemente l'importo indicato come non tangibile di euro 1935,00 mensile va decurtato di euro 450,00 mensili e l'eccedenza ben può incrementare il reddito da assoggettare a liquidazione

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di: **EROS FANIGLIULO**, (CF: FNGRSE70T29L219K)

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Natalia Fiorello e Liquidatore l'O.C.C. il rag Luigina Rinaudo

ORDINA

al debitore di depositare ove non vi abbia già provveduto l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, con applicazione dell'articolo 10, comma 3 CCI

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione stessa , può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che; ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella



liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

Fissa

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1485,00 netti mensili per 12 mesi, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Cuneo 29/03/2023

Il Giudice est.
dr. Natalia Fiorello

Il Presidente
dr. Alberto Tetamo

COMUNICATO TELEMATICAMENTE
IN DATA 30 MAR. 2023

AV. EMANUELA GALLO
AV. FLAVIO GARZI
D.SSA CATERINA LUKINA MINAUDI
P.M. SEDE

IL CANCELLIERE
Stefano Poliscione

